

Rivista Internazionale di Diritto Comune

Fondatore e Direttore

Manlio Bellomo

Comitato Scientifico

Mário Júlio de Almeida Costa (*Lisboa*), Manlio Bellomo (*Catania*), Emanuele Conte (*Roma Tre*), Ennio Cortese (*Roma "La Sapienza"*), Gerhard Dilcher (*Frankfurt am Main*), Maria Gigliola di Renzo Villata (*Milano Statale*), Charles Donahue, Jr. (*Cambridge, Mass.*), Péter card. Erdö (*Budapest*), Raffaele card. Farina (*Città del Vaticano*), Richard H. Helmholtz (*Chicago*), Anne Lefebvre-Teillard (*Paris II*), Peter Landau (*München*), Susanne Lepsius (*München*), Luca Loschiavo (*Teramo*), Federico Martino (*Messina*), Emma Montanos Ferrín (*La Coruña*), Antonio Padoa Schioppa (*Milano Statale*), Andrea Padovani (*Bologna*), Kenneth Pennington (*Washington, D.C.*), Antonio Pérez Martín (*Murcia*), Ludwig Schmutz (*Zürich-Roma*), Laurent Waelkens (*Leuven*)

Direttori editoriali

Orazio Condorelli (*Catania*) – ocondorelli@lex.unict.it

Rosalba Sorice (*Catania*) – sorice@lex.unict.it

Comitato di Redazione

Eduardo Cebreiros Álvarez (*La Coruña*), Antonia Fiori (*Roma "La Sapienza"*),

Paola Maffei (*Siena*), Martino Semeraro (*Roma "Tor Vergata"*),

Christian Zendri (*Trento*)

Direttore responsabile: Manlio Bellomo – mbellomo@lex.unict.it.

Sede della Redazione: via Nicola Fabrizi 21, 95128 Catania.

Registrazione del Tribunale di Catania n. 22 del 13.8.1990.

Casa Editrice: Il Cigno Galileo Galilei, Roma.

La corrispondenza va indirizzata a Orazio Condorelli, via Gallo 24, I-95124 Catania.

La Rivista esce una volta l'anno.

L'abbonamento (subscription) deve essere richiesto a: Euno Edizioni, via Mercede 25, I-94013 Leonforte (En); info@eunoedizioni.it

L'abbonamento non disdetto entro il 31 dicembre si intende rinnovato per l'anno successivo.

Fascicoli singoli e arretrati: Euro 90 + Spese di spedizione

Modalità di pagamento: bonifico bancario (senza spese per il beneficiario) intestato a "Euno edizioni di Debole Maria", IBAN IT98N0306983660100000005220 – CODICE BIC/SWIFT: BCITITMMXXX

ISSN 1120-5695

© 2019 Il Cigno Galileo Galilei - Edizioni di Arte e Scienza – Roma

Piazza S. Salvatore in Lauro 15, I - 00186 Roma

Stampa, distribuzione e abbonamenti a cura di Euno edizioni – Via Mercede 25 – 94013 Leonforte (En) – www.eunoedizioni.it - info@eunoedizioni.it

Sito web: <https://www.sikeedizioni.it/categoria-prodotto/riviste/rivista-diritto-comune/>

Ettore Majorana Foundation
and
Centre for Scientific Culture

RIVISTA
INTERNAZIONALE
DI
DIRITTO
COMUNE

30

IL CIGNO G.G. EDIZIONI
Roma 2019 Erice

La *Rivista Internazionale di Diritto Comune* è pubblicata annualmente.

La pubblicazione di articoli e note proposti alla *Rivista* è subordinata alla valutazione positiva espressa (in forma anonima e nel rispetto dell'anonimato dell'autore) da due lettori scelti dal Direttore tra i componenti del Comitato Scientifico e tra esperti esterni.

Gli autori sono invitati a inviare alla *Rivista*, insieme con il testo da pubblicare, due "abstract", uno dei quali in lingua diversa da quella del contributo, e "parole chiave" nelle due lingue.



*con il patrocinio del
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania*

Indice

Saggi

- 11 Manlio Bellomo
Ius commune e Shakespeare, fra drammi e commedie
- 29 Kenneth Pennington
Per un Corpus Irnerianum
- 45 Andrea Padovani
Abelardo e Irnerio. Pensieri sulla servitù
- 71 Cecilia Natalini
In tema di editio actionis e vocatio in ius nel secolo XII
- 107 Paola Maffei
Le prerogative fiscali del re d'Aragona nel Tractatus super materia munerum (c. 1277) di Alberto da Lavagna
- 147 Chiara Valsecchi
Tra pubblica necessità, immunità e privilegi. Il potere impositivo della civitas nel Tractatus de collectis di Pietro degli Ubaldi
- 209 Alarico Barbagli
L'apporto dell'umanesimo giuridico agli studi di metrologia antica. Il Libellus de ponderibus et mensuris di Andrea Alciato

Discussioni

- 245 Diego Quaglioni
“Quelque chose dont nous souhaitons vivre encore”. Società feudale e storia costituzionale in Occidente
- 263 Christian Zendri
Relazioni feudali e scienza giuridica nella tradizione occidentale: da Baldo degli Ubaldi a Iacopo Alvarotti

Note e documenti

- 285 Orazio Condorelli
Campagna, città, vincoli di dipendenza personale: il caso del "Regnum Siciliae" in età normanno-sveva

Ricordi

- 319 Manlio Bellomo
Ricordi... non è mai troppo tardi, nr. 1: Tecniche didattiche per la formazione teorica e professionale dei giuristi medievali
- 335 Manlio Bellomo
Ricordi... non è mai troppo tardi, nr. 2: Per la presentazione del libro "Quaestiones in iure civili disputatae. Didattica e prassi colta nel sistema del diritto comune fra Duecento e Trecento"
- 341 Manlio Bellomo
Ricordi... non è mai troppo tardi, nr. 3: Per la presentazione del "Catálogo de los manuscritos jurídicos de la Biblioteca Capitular de la Seu de Urgell"
- 351 Manlio Bellomo
Ricordi... non è mai troppo tardi, nr. 4: I signori dell'arbitrio e il princeps legibus solutus

Orientamenti bibliografici

- 363 *Bibliografia*

A questo numero della *Rivista* hanno contribuito:

per gli Articoli

- Alarico Barbagli, Ricercatore di Storia del Diritto medievale e moderno –
Università di Pisa
Manlio Bellomo, Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno –
Università di Catania
Orazio Condorelli, Professore ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico –
Università di Catania
Paola Maffei, Ricercatore di Storia del Diritto medievale e moderno – Università
di Siena
Cecilia Natalini, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno –
Università di Trento
Andrea Padovani, Professore ordinario di Storia del diritto medievale e
moderno – Università di Bologna; Studio Marciano, Venezia
Kenneth Pennington, Kelly-Quinn Professor of Ecclesiastical and Legal History,
The Columbus School of Law and the School of Canon Law, The Catholic
University of America, Washington, DC.
Diego Quaglioni, Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno –
Università di Trento
Chiara Valsecchi, Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno –
Università di Padova
Christian Zendri, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno –
Università di Trento

per gli "Orientamenti bibliografici"

- Eduardo Cebreiros Álvarez, Profesor Titular de Historia del Derecho y de las
Instituciones – Universidad de La Coruña
Orazio Condorelli, Professore ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico –
Università di Catania
Paola Maffei, Ricercatore confermato di Storia del diritto medievale e moderno –
Università di Siena
Mathias Schmoeckel, Ordentlicher Professor für Deutsche und Rheinische
Rechtsgeschichte – Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn
Martino Semeraro, Ricercatore confermato di Storia del diritto medievale e
moderno – Università di Roma "Tor Vergata"
Rosalba Sorice, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno –
Università di Catania
Szabolcs A. Szuromi, Professor ordinarius of History of Canon Law – Pázmány
Péter Catholic University, Budapest
Christian Zendri, Professore associato di Storia del Diritto Medievale e
Moderno – Università di Trento

Ai 30 numeri della *Rivista Internazionale di Diritto Comune* (1990-2019) hanno contribuito:

Giuliana Adorni	Massimo Giansante	Anna Ricciardi
Federico R. Aznar Gil	Patrick Gilli	Jonathan Robinson
Matthew Balensuela	Gérard Giordanengo	Manuel Augusto
Javier Barrientos	Wojciech Góralski	Rodrigues
Grandon	André Gouron	Bernardo Alonso
Andrea Bartocci	Maria Teresa Guerra	Rodríguez
John L. Barton	Medici	Franck Roumy
Alarico Barbagli	Jan Hallebeek	Magnus Ryan
Alessandra Bassani	Aquilino Iglesia	Piero Sabella
Manlio Bellomo	Ferreirós	Carlos Salinas Araneda
Carlo Bersani	Thomas M. Izbicki	Enrica Salvatori
Jane Fair Bestor	Bernd Kannowski	José Sánchez Arcilla-
Kees Bezemer	Julius Kirshner	Bernal
Federica Boldrini	Pavel Krafl	Angela Santangelo
Péter Bónis	Stephan Kuttner	Cordani
Henri Bresc	Peter Landau	Hans Schlosser
Elena Brizio	Anne Lefebvre-Teillard	Mathias Schmoeckel
James A. Brundage	Maité Lesne-Ferret	Ludwig Schmugge
Severino Caprioli	Susanne Lepsius	Martino Semeraro
Alessandra Casamassima	Peter Linehan	Chiara Symbolotti
Oswaldo Cavallar	Nella Lonza	Lorenzo Sinisi
Eduardo Cebreiros	Luca Loschiavo	Frank P.W. Soetermeer
Álvarez	Domenico Maffei	Rosalba Sorice
Marta Cerrito	Paola Maffei	Lucia Sorrenti
Giovanni Chiodi	Federico Martino	Giuseppe Speciale
Peter D. Clarke	Livia Martinoli	Michael Stolleis
Orazio Condorelli	Andrea Massironi	Szabolcs A. Szurómi
Emanuele Conte	Yves Mause	Ilaria Taddei
Chris Coppens	Giuseppe Mazzanti	Simona Tarozzi
Alessandro Corbino	Ferdinando Mazzarella	Ferdinando Treggiari
Ennio Cortese	Sara Menzinger	Waclaw Uruszczak
Pietro Costa	Francesco Migliorino	Giancarlo Vallone
Marco Cozza	Giovanni Minnucci	Chiara Maria Valsecchi
Francisco Cuena Boy	Emma Montanos Ferrín	José Miguel Viejo-
Mario Julio de Almeida	Mario Montorzi	Ximénez
Costa	Maura Mordini	Laurent Waelkens
Enrique De León	Jörg Müller	Peter Weimar
Wim Decock	Wolfgang P. Müller	Christian Zendri
Rosa Maria Dessì	Giovanna Murano	
Stefano Di Bartolo	Paolo Nardi	
Gerhard Dilcher	Cecilia Natalini	
Silvia Di Paolo	Giuseppina Nicolosi	
Gero Dolezalek	Grassi	
Charles Donahue, jr.	Sebastiano Elio Nicotra	
Alexander Eichener	Knut Wolfgang Nörr	
Péter Erdő	Giacomo Pace	
José Antonio Escudero	Andrea Padovani	
Enrico Fameli	Massimo Paradiso	
Robert Feenstra	Riccardo Parmeggiani	
Antonia Fiori	Kenneth Pennington	
Anna Floris	Antonio Pérez Martín	
Antonio García y García	Piergiorgio Peruzzi	
Marco Gentile	Ugo Petronio	

Peter Landau (1935-2019)

in memoriam

MANLIO BELLOMO

Ius commune e Shakespeare, fra drammi e commedie

1. *Shakespeare e l'Italia*

Shakespeare aveva una conoscenza profonda dell'Italia¹ e usava numerosi luoghi della penisola come scenari delle sue opere: Roma è presente per cinque drammi², il Veneto per cinque³, la Sicilia per due⁴.

* Ordinario di Storia del diritto medievale e moderno - Università di Catania.

** Contributo non sottoposto a valutazione.

¹ Edward Peters, 'Is that the law? On Bellario, for Bellomo', in AA. VV., *Panta rei. Studi in onore di Manlio Bellomo*, vol. IV (Il Cigno Edizioni, Roma 2004) 361 nt. 8 e ss. e letteratura ivi citata. Però è noto quanto sia vasta la letteratura su Shakespeare e come sia impossibile segnalarla nel suo complesso. Tuttavia alcuni contributi possono essere ricordati, anche se di essi non mi sono servito per un motivo sostanziale e ricorrente nella comune storiografia: il ricorrente termine *law* è inteso comunemente nel senso inglese della parola, ben distante dalla mia convinzione che anche in Shakespeare emerga la tradizione europea di un 'sistema di diritto comune'. Con una conseguenza: non ritengo sufficienti i significati attribuiti ripetutamente a termini isolati e usuali come per esempio equità, giustizia, 'leggi di Atene'. Fra tanti contributi, con titoli significativamente espliciti, Mark Edwin Andrews, *Law versus Equity in the Merchant of Venice* (University of Colorado Press; Boulder 1965) 19-73; per precisi riferimenti alle opere shakespeariane, catalogati in 511 sezioni, Edw. J. White, *Commentaries on the Law in Shakespeare* (The F.H. Thomas Law Book, St. Louis 1913, rist. 2002); William Nicholas Knight, *Shakespeare's Hidden Life, Shakespeare at the Law 1585-1595* (Mason et Lipscomb, New York 1973) e il recente libro di Christina Waldman, *Francis Bacon's Hidden Hand in Shakespeare's The Merchant of Venice: A Study of Law, Rhetoric, and Authorship* (Algora Publishing, New York 2018). Per altre opere vd. *infra*, nt. 10.

² *Tito Andronico, Giulio Cesare, Antonio e Cleopatra, Coriolano, Cimbellino*.

³ *I due gentiluomini di Verona, Otello, Romeo e Giulietta, Il mercante di Venezia, La bisbetica domata*.

⁴ Una delle due è andata perduta. L'altra è ambientata a Messina e ha per titolo '*Tanto rumore per nulla*', che in siciliano suonerebbe *Tantu sgrusciu ppi nenti*, espressione proverbiale molto diffusa nell'isola intera e non solo nella città dello Stretto. Siracusa compare indirettamente per la presenza del mercante

La Sicilia è variamente ricordata, oltre che per Messina e Siracusa, anche per l'Etna, e, in alcuni brani, per il dolce "miele di Ibla" (Ragusa)⁵.

La rappresentazione che Shakespeare fa dell'Italia è "generally accurate, and occasionally detailed, considerably more so than earlier English dramas with Italian settings"⁶.

Vi è da aggiungere che una rilevante letteratura ritiene che Shakespeare fosse anche interessato ai problemi giuridici⁷. Fra l'altro, Richard Helmholz ha segnalato in *Riccardo III* (Atto III, I, 40) espressioni proprie del diritto canonico europeo⁸ e Peters le ha messe in evidenza⁹.

Il Mercante di Venezia offre molti spunti e ha attirato più volte l'attenzione degli storici del diritto¹⁰.

siracusano Egeone e figli in *'La commedia degli errori'*. Sulle ambientazioni di Shakespeare vi è una notevole letteratura. Qui basti ricordare Murray J. Levith, *Shakespeare's Italian Setting and Plays* (New York 1989). Ulteriori specifiche indicazioni in Peters, *'Is that the law?'*, *op. cit.*, p. 361 nt. 8.

⁵ Una segnalazione compare nel disordinato e fantasioso libro di Martino Iuvara, *Shakespeare era italiano. Saggio* (Ispica 2002) 46, che ricorda citazioni in *Enrico IV*, *Giulio Cesare* e *Antonio e Cleopatra*; a p. 68, inoltre, vi è un copioso elenco che accumula, senza alcuna citazione, i molti luoghi che ricorrono nelle opere di Shakespeare. Il giudizio sul 'dolce miele di Ibla' ha attirato la curiosità e l'interesse di altri autori: potrebbe derivare non tanto da una conoscenza reale, personale, per apprezzamento diretto del miele e del gusto, ma da notizie tratte da letture dirette o da suggerimenti di persone conosciute da Shakespeare: devo questa ipotesi a Mark O'Connor, poeta australiano, che in una sua lettera del 17.4.2017 così mi scrive: "... The latter name, as Strabo tells us, still retained some celebrity from the fame of the Hyblaeian honey, which was produced on the neighbouring hills, and the praises of which are sung by the Latin poets. (Strab. l. c.; Virg. Eel. 1.35, 7.37; Ovid, Ov. Tr. 5.13. 22, Ex. Pont. 4.15. 10; Sil. Ital. 14.199.)".

⁶ Peters, *'Is that the law?'*, *op. cit.*, 361.

⁷ Il giudizio è di Peters, *op. cit.*, 358: "Shakespeare was clearly interested in the law, and legal historians have long considered Shakespeare and the law a particularly interesting subject...". Per la letteratura si può risalire, almeno, a George W. Keeton, *Shakespeare's Legal and Political Background* (London 1967), mentre sono da tenere presenti i contributi successivi ricordati da Peters, *op. cit.*, nt. 6. Vd. anche *supra*, nt. 1.

⁸ Richard H. Helmholz, *The Ius Commune in England* (Oxford-New York 2001) 27: giudizio significativo nel senso chiarito *supra*, nt. 1.

⁹ Peters, *'Is that the law?'*, *op. cit.*, 357-358: che peraltro collega la sua ricostruzione a un mio libro, tradotto in lingua inglese, M. Bellomo, *The Common Legal Past of Europe* (Washington D.C. 1995); prima edizione italiana *L'Europa del diritto comune* (Lausanne 1988; 9^a ed. Il Cigno Edizioni, Roma, 1998).

¹⁰ Vd. per esempio, per due differenti punti di vista, E.F.J. Tucker, 'The Letter of the Law in The Merchant of Venice', *Shakespeare Survey* 29 (1976) 93-101, e Daniel J. Kornstein, *Kill All the Lawyers? Shakespeare Legal Appeal* (Princeton

Come ha dimostrato Theodor Elze già nella seconda metà dell'Ottocento, è certo che l'opera è intrinsecamente legata alle scuole padovane universitarie di diritto¹¹. In particolare Elze ha messo in evidenza che Ottonello Descalzio (o Discalzio) (1536-1607), professore di diritto civile a Padova, è il modello del Bellario che compare nell'opera 'veneziana' come colui che dà la procura a Porzia per difendere Antonio, garante del debitore inadempiente, contro il creditore irremovibile e feroce Shylock, che dal corpo di Antonio vuole prelevare "una libbra di carne viva", come prevede il contratto.

Porzia, addestrata da Bellario (*alias* Ottonello Descalzio), opporrà che nel contratto vi sono due limiti invalicabili.

Il primo: Shylock non può spargere sangue, perché l'operazione non è prevista nel contratto. Provi Shylock a prelevare la libbra di carne dal corpo di Antonio senza spargere sangue! Il secondo: Shylock dovrebbe assumersi la responsabilità di estrarre esattamente una libbra, e non un grammo in più e neppure uno in meno, perché nel contratto il peso è fissato proprio in una libbra, con la conseguenza che è escluso ogni risultato arbitrario o approssimativo.

Siamo nel campo del rispetto e applicazione dello *ius commune*. Per due ragioni, differenti ma convergenti, Shylock dovrà desistere dal compiere il gesto cruento. Shylock, inoltre, è esposto alla pena prevista per chiunque voglia attentare alla vita di un proprio simile secondo lo *ius commune*, ma la misura della pena gli sarà inflitta in base alla legge di Venezia, secondo lo *ius proprium*.

Con queste scene Shakespeare si avvale, a teatro, del panorama del diritto europeo continentale: non solo dello *ius commune*, che già sarebbe gran cosa (e che del resto è problema trascurato o ignorato dalla gran parte della storiografia giuridica), ma anche di una norma veneziana di *ius proprium*. Val quanto dire: Shakespeare ha conosciuto il complesso meccanismo giuridico europeo-continentale che si articolava nel necessario e complementare rapporto fra *ius commune* e *ius proprium*. Ha conosciuto, in breve, oltre allo *ius commune* l'intero 'sistema dello *ius commune*'¹².

1994) 81-83. Vd. anche Peters, *op. cit.*, 357-370; Iudica, *Shakespeare, op. cit.*, 25, segnala, ma senza dare alcuna indicazione specifica, che anche Enrico Besta, nel tempo in cui era professore di storia del diritto a Palermo, si sarebbe interessato del poeta inglese e avrebbe supposto che egli fosse un italiano emigrato a Londra. Non mi è riuscito di rintracciare le pagine del nostro grande storico del diritto.

¹¹ Theodor Elze, *Venezianische Skizzen zu Shakespeare* (München 1899), e già prima in *Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft* 13 (1878) 137-157; 14 (1879) 156-179.

¹² È noto alla storiografia giuridica contemporanea che la visione di un 'sistema del diritto comune', nel senso di un necessario e interdipendente

E non vale meno un'altra osservazione. In uno dei suoi snodi, *Il mercante di Venezia* rappresenta l'indiscussa prassi del diritto processuale europeo medievale, per la quale nessun professore universitario prendeva parte a un processo, perché un suo personale intervento sarebbe stato lesivo della dignità sociale che il ceto e la funzione gli attribuivano. Il professore dava solo il *consilium* agli avvocati che lo richiedevano, e all'avvocato che lo otteneva spettava seguire e gestire le fasi processuali. È esattamente quanto accade ne *Il Mercante di Venezia*: Bellario (*alias* Ottonello Descalzio) dà il suo *consilium* a una sua allieva, Porzia, travestita da giovane procuratrice.

Non solo. Nell'opera troviamo personaggi che si muovono nell'aula del processo attorno al Doge e invocano pietà e comprensione umana, e si appellano all'equità come a criterio preliminare e necessario per una giusta sentenza.

Qui è evidente quell'equità che impegnava da secoli la giurisprudenza europea e internazionale¹³, ma che aveva e ha uno speciale "historical role... in English law"¹⁴. C'è solo Shylock a ritenere razionale la propria pretesa. Ma in nome della *lex* il Doge resiste a quanti lo sollecitano a giudicare secondo equità. E perciò Shylock se ne meraviglia: "Is that the law?". Per il Doge "la legge" è il testo dello *ius commune*, nel suo tempo ritenuto sacro ed eterno e perciò immodificabile. Del resto, come dimostrerà Porzia istruita da Bellario (*alias* Ottonello Descalzio), lo *ius commune* stesso ha nel proprio interno potenzialità argomentative che hanno sostanziali legami con le proiezioni equitative

rapporto tra *ius commune* e *iura propria*, è il frutto di un'acuta intuizione di Francesco Calasso, *Medioevo del diritto* (Milano 1954) soprattutto pp. 469-502 (*L'unità del sistema*). Di quella visione ho sviluppato, articolato e approfondito le varie potenzialità in numerosi contributi e soprattutto nel mio *L'Europa del diritto comune* (Lausanne 1988; 9ª ed. Roma 1998; nuova ediz. Leonforte 2016), tradotto in inglese da Lydia G. Cochrane, *The Common Legal Past of Europe. 1000-1800*, Foreword of Kenneth Pennington (Washington D.C. 1995); trad. in spagnolo da Nadia Poloni y José Antonio de Prado Díez, *La Europa del derecho común*, Introducción de Emma Montanos Ferrín (Roma 1996 e 1999); trad. in tedesco da Ellen Dilcher, *Europäische Rechtseinheit. Grundlagen und System des Ius Commune*, Geleitwort von Hans Schlosser (München 2005). Da ricordare inoltre il recente volume, M. Bellomo, *Breve storia della scienza giuridica dal rinascimento medievale alla modernità in crisi* (Leonforte 2019), e letteratura ivi citata.

¹³ Basti qui ricordare almeno due opere fondamentali: Ennio Cortese, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, 2 voll. (Giuffrè, Milano 1962-1964) *passim*; Kenneth Pennington, *The Prince and the Law. 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition* (University of California Press, Berkeley - Los Angeles - Oxford 1993) *passim*.

¹⁴ Peter, 'Is that the law?', *op. cit.*, 358.

del tempo e che al contempo le fa rifluire tecnicamente nella *lex*, col rigore di una logica giuridica formale. Con una evidenza: vi sono le basi per sottrarre Antonio dal supplizio che Shylock gli vorrebbe infliggere.

E vi è di più: Shakespeare (o come più probabile chi per lui) conosceva e utilizzava i *modi arguendi in iure* (o *loci loicales per leges probati*)¹⁵, o quanto meno ne apprezzava l'uso che era corrente nella giurisprudenza padovana ed euro-continentale del suo tempo ed era capace di trasferirne i termini sostanziali nel contesto di un'azione teatrale.

Se ne ha per connessione e conseguenza una constatazione.

Shakespeare mette in scena anche il tormentante e drammatico rapporto tra l'equità e la legge e i connessi percorsi logici che possono evitare lo scontro fra i due piani quando essi divergono.

Il discorso, dunque, non tocca solo una generica e imprecisata *equitas*¹⁶ che potrebbe dare luogo anche all'arbitrio di un giudice poco istruito o in mala fede o di animo vendicativo. La rappresentazione va più a fondo, perché le argomentazioni di Porzia chiudono lo scenario che si è tentato di aprire verso il campo dell'equità e lo aprono verso il campo della logica interpretativa (in questo caso rispetto al contratto) che è fondata rigorosamente su *modi arguendi in iure*, e nell'occasione sul *modus a minore quantitate* e sul *modus a maiore quantitate* specularmente opposto e convergente.

Impressiona, in breve, la dettagliata conoscenza dei meccanismi legislativi e processuali euro-continentali da parte di un autore di teatro, inglese secondo tradizione. E impressiona il modo in cui sono rappresentate le funzioni dei *modi arguendi in iure* all'interno del sistema *ius commune-ius proprium* del diritto comune europeo.

2. *Fra Londra e l'Italia: la prima ipotesi*

Nulla esclude tuttavia che Shakespeare si sia potuto avvicinare al complesso sistema del diritto comune continentale e alle modalità della sua applicazione forense operando a Londra, città colta, ricca di centri culturali più o meno riservati ed esclusivi, frequentata da intellettuali italiani di notevole livello. A Londra avrebbe trascorso la gran parte della sua vita, anche se si è allontanato dalla città in quel buco nero della sua

¹⁵ Sui percorsi logici che consentivano e legittimavano l'uso dei *modi arguendi in iure* sono utili gli esempi illustrati in M. Bellomo, *I fatti e il diritto tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII-XIV)* (Roma 2000) 567-667.

¹⁶ Forma ormai corrente nella scrittura letteraria medievale, in sostituzione della risalente forma latina *aequitas*.

biografia ufficiale per un periodo non breve, tra il 1585 e il 1591 e forse oltre, per il quale mancano sue notizie.

Però non è questo il punto centrale del problema. Qui va messo in evidenza che siamo in presenza di una padronanza del ‘sistema dello *ius commune*’ che in modo documentato è legata agli insegnamenti di diritto e di logica giuridica e alle prassi forensi italiane, perché i canali della conoscenza sono quelli offerti dalla cultura giuridica italiana, e fra tanti centri scolastici sono coltivati in modo specifico a Padova, città in prima linea per gli eccellenti ambienti di studio e per i *doctores* che insegnano nella sua famosa università.

Affiorano dunque due ipotesi.

Il giovane Shakespeare era siciliano, precisamente messinese, e sarebbe fuggito da Messina per soggiornare a Padova, dove avrebbe abitato per qualche tempo, e forse per molti anni.

Oppure: il giovane Shakespeare era inglese e sarebbe partito da Londra con un qualche lord inglese per un viaggio organizzato secondo la nuova tendenza dei lunghi viaggi e avrebbe soggiornato a Padova, per anni, forse anche per sfuggire alla peste che imperversava a Londra.

La prima ipotesi circola da qualche tempo, sebbene abbia scarsa e irrilevante base documentaria: Shakespeare non sarebbe inglese ma siciliano, e sarebbe nato a Messina. Il suo vero nome sarebbe stato Michelangelo (Michele Agnolo) Florio, e sarebbe stato di fede calvinista, fede certamente diffusa nella città dello Stretto e ancora oggi in città seguita e praticata.

Sarebbe stato figlio di un medico e di una nobildonna, Guglielma Crollanza. Il nome inglese costituirebbe la maschera della sua vera identità: maschera scelta per sfuggire alle minacce di morte della Santa Inquisizione, tanto più che il padre veniva condannato come eretico e giustiziato a causa di un suo libro pericoloso già per il titolo, *Apologia della vera e falsa Ecclesia*¹⁷. La traduzione in inglese del nome della madre rivelerebbe l'identità del figlio, perché Guglielma sarebbe diventata William, e Crollanza Shakespeare: da ‘Crollanza’ a ‘Scrolla la lancia’.

Il giovane Florio, insieme alla madre diventata vedova, sarebbe fuggito da Messina col nuovo e falso nome inglese, si sarebbe rifugiato per qualche tempo nel Veneto, forse anche a Tresivio, dove esisteva ed esiste ancora la “Casa d’Otello”¹⁸, e alla fine, accettando un buon consiglio (si

¹⁷ Autore di una *Apologia della vera e falsa Ecclesia*, anche in versione latina, edita con luogo e anno falsi.

¹⁸ La “Ca’ d’Otello” risalirebbe al primo secolo del secondo millennio e sarebbe stata restaurata nel Seicento. È tuttora esistente a Tresivio, e due sue fotografie

favoleggia dato da Giordano Bruno), si sarebbe definitivamente rifugiato a Londra, col suo nome inglese a protezione della sua vita in pericolo, e sarebbe stato aiutato da un colto e influente parente paterno, John Florio, certamente attivo in Inghilterra.

Secondo questo quadro la cultura del giovane Florio si sarebbe formata dapprima a Messina, dove effettivamente esistevano ottime scuole e, pare, anche una scuola di teatro, e poi a Padova, “nursery of arts”.

Così il cerchio si chiuderebbe, e quanto sta in mezzo spiegherebbe le ‘stranezze’ che si riscontrano nelle opere che mi piace chiamare ‘venete’.

È ipotesi che affascina se vista dalla parte italiana, e disorienta se vista dalla parte inglese e in generale dall’intero continente letterario, e non solo.

In realtà nulla si sa del fantomatico Michelangelo (Michele Agnolo) Florio, anche se qualcosa di certo si sa del suo parente John Florio, inglese di seconda generazione, professore a Oxford e autore del primo ‘Vocabolario italiano-inglese’¹⁹.

Rispetto a tante ipotesi un punto è certo: finora non si conoscono i manoscritti di Shakespeare. E la circostanza ha legittimato il sospetto che qualche segreta ragione avrebbe consigliato l’autore a tenere nascoste le scritture originali (se mai sono esistite²⁰), o di trascurarne la conservazione, o di disperderle e di distruggerle. Ipotesi su ipotesi si può costruire una storia romanzata, ed è quanto è avvenuto²¹.

Al momento poco o nulla si può aggiungere fino a quando non si troveranno tracce documentate della presenza, almeno, di un Michelangelo Florio a Padova e nel Veneto, o direttamente in Inghilterra. La caccia è aperta.

sono pubblicate da Guido Scaramellini, ‘Shakespeare a Tresivio?’, *Tresivio. Bollettino della Biblioteca Comunale* 2 (1984) 14 e 16.

¹⁹ Su Giovanni Florio, in parte anche per un’improbabile identificazione con Shakespeare, vd. per esempio Frances A. Yates, *John Florio. The life of an Italian in Shakespeare’s England* (London 1934); Lamberto Tassinari, *John Florio: the man who was Shakespeare* (Giano Books, Montreal 2008).

²⁰ Fra le tante supposizioni (è ancora all’opera la fantasia) vi è l’ipotesi che i testi, o alcuni dei testi, perduti gli originali, sarebbero stati ‘ricomposti’ mettendo insieme le copie delle varie parti affidate agli attori per la necessaria preparazione alla recitazione.

²¹ Vd. i romanzi di Domenico Seminerio, *Il manoscritto di Shakespeare* (Sellerio, Palermo 2008) e di Manlio Bellomo, *L’isola di Shakespeare* (Euno Edizioni, Leonforte 2013).

3. *Fra Londra e l'Italia: la seconda ipotesi*

La seconda ipotesi, di per sé legittima, è altrettanto priva di affidabile documentazione.

Sono noti ai biografi di Shakespeare i c.d. “anni perduti”.

Su di essi molto si è supposto e scritto con riguardo alla prima e difficile giovinezza del nostro personaggio. Sono gli anni dei vuoti che la storiografia non ha potuto colmare: anni perduti, dunque, per dar conto della vita del grande autore di teatro. Vanno dal 1585 al 1591, e poco oltre possono essere spinti almeno fino al 1593-1595, se si considera la peste che flagella Londra e costringe i teatri alla chiusura e induce i più cauti a stare lontano dalla città.

Nel tempo che precede il 1585 il giovane Shakespeare avrebbe conosciuto influenti personaggi della nobiltà londinese, se è vero che per qualche tempo avrebbe lavorato da posteggiatore per le carrozze che arrivavano e si fermavano davanti al teatro oppure (e anche) da buttafuori per clienti e spettatori inopportuni.

Giovane e prestante, dunque, incline anche ad apprezzare il fascino maschile, come la critica letteraria ha supposto analizzando i suoi sonetti.

Giovane forte, in parte addestrato alle cerimonie occasionali, ma anche capace buttafuori, e in varie occasioni esposto all'attenzione di un qualche ricco signore, appassionato di teatro e non solo. Forse per le ragioni del cuore o forse per sfuggire a una sorte familiare non serena il giovane avrebbe progettato una fuga da Londra, da solo o per gradito invito di un ricco personaggio. Per una conseguente avventura sarebbe stato coinvolto in un lungo viaggio per mare e per terra fino a giungere in Italia. Insieme col suo ipotetico lord sarebbe stato fra i primi di quel *gran tour* europeo che era alle viste, o già agli inizi.

Vi sono solo indizi che starebbero bene nel quadro, e affiorano ambiguamente nel crudo racconto che leggiamo in alcune pagine de *La tempesta*.

Ad apertura l'autore esibisce una conoscenza fin troppo dettagliata dei termini tecnici e delle manovre opportune e inopportune che un veliero deve compiere nello sconvolgimento del mare in tempesta e nel terrore del flagello fra le onde e il vento.

Poi, tra le prime battute del secondo atto, compaiono alcune frasi teatrali che sembrano alludere a un'isola che 'olezza di palude': Pantelleria o Lampedusa, al sud della Sicilia? L'isola di Vulcano al nord della Sicilia o l'Etna nell'oriente dell'isola?

Adriano: “L'aria qui effonde su noi esalazioni fievoli”, e Sebastiano: “Come avesse polmoni cagionevoli”, e Adriano: “O fosse profumata di miasmi di palude”. Segue uno stacco, che parrebbe inopportuno, sviante, e serve per parlare della gioia della vita.

A seguire ricomincia l'attenzione per i luoghi, e pare che sia altro il

panorama. Gonzalo: “ Oh, come l'erba, intorno, fresca e rigogliosa e verde appare...”, e Antonio, che ha rivolto lo sguardo in lontananza: “Già, una terra bruciata”, e Sebastiano: “Con qua e là, qualche peluzzo verde”, e Gonzalo: “Epperò la rarità del caso, quasi – direi – incredibile...”.²²

Perciò il pensiero corre all'Etna: terra arsa e verde, per Gonzalo un caso “raro” e “incredibile”; e terra che da una montagna, un vulcano, esala fumi e miasmi, e che dalle terrazze delle alture lascia scorrere la vista sul verde rigoglioso dei fianchi degradandi verso la pianura, mentre là, a distanza, sono aride le contrade del grano mietuto e verdi i vigneti e gli uliveti, “peluzzi verdi” a vederli da lontano. Tutto balza vivo e immediato nella scrittura, e nel dialogo degli increduli viaggiatori si intrecciano elementi troppo realistici per non essere pensati come documento di una esperienza vissuta in prima persona²³ e rievocata con la nostalgia dell'uomo maturo, del poeta-esploratore che in giovinezza ha vissuto il naufragio e la salvezza, e fra tante avventure sensazioni di largo respiro.

Su questi dati affioranti da *La tempesta* si può ragionevolmente pensare che Shakespeare abbia viaggiato per mare.

Dapprima lungo le coste atlantiche della Francia e della penisola iberica²⁴. Durante questa fase del suo viaggio, nei porti durante le soste necessarie, avrebbe raccolto storie intere o a frammenti e nomi di regioni e di città che compariranno nelle sue opere: le Bermude, il Messico, la Guiana, le Indie occidentali²⁵. Poi Gibilterra e le coste dell'Africa settentrionale, Algeri e Tunisi: e qui altri luoghi, sebbene lontani, ma ben noti nei porti mediterranei, come la Turchia, la Siria, Gerusalemme.

Tunisi è vista in modo diretto, e con l'occhio letterario di chi sa che Cartagine aveva avuto nome celebre e in parte terrifico nell'antichità. Inoltre Adriano, Sebastiano e Gonzalo, scampati dalla tempesta, ricorderanno e parleranno di vesti “fresche come quando le indossammo per la prima volta in Africa” e favoleggeranno del re di Tunisi, “la Cartagine dei... tempi” antichi²⁶.

Lasciata l'Africa scoppia la tempesta, lungo una rotta che dal sud al nord si ferma e concede una sosta, forse a Pantelleria o in uno o più porti

²² *La tempesta*, Atto II.1.

²³ La tempesta marina non è nuova nella scrittura di Shakespeare, e si ritrova in un altro brano relativo all'Italia, là dove si parla della ‘bisbetica’ da domare: “... fosse pur furibonda peggio dell'Adriatico in burrasca...”: *La bisbetica domata*: Petruccio, Atto I.2, colloquio con Ortensio.

²⁴ Sono ricordate l'Olanda, la Francia e Lisbona: così Iuvara, *Shakespeare, op. cit.*, 68.

²⁵ Vd. Iuvara, *Shakespeare, loc. ult. cit.*

²⁶ *La tempesta*, Atto II.1.